

I tribunali del matrimonio  
(secoli XV-XVIII)

a cura di

Silvana Seidel Menchi  
e Diego Quaglioni

I processi matrimoniali  
degli archivi ecclesiastici italiani

IV

Società editrice il Mulino

Bologna

Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento, Università degli Studi di Trento

*Atti del convegno di chiusura del progetto di ricerca «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani»*

*Trento, 24-27 ottobre 2001*

#### I TRIBUNALI

del matrimonio : (secoli XV-XVIII) / a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni. - Bologna : Il mulino, 2006. - 848 p. : ill., graf. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni; 68) (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani ; 4)

Atti del convegno di chiusura del progetto di ricerca «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento 24-27 ottobre 2001. - Bibliogr.: p. 769-827

ISBN 88-15-10902-1

1. Matrimonio - Processi - Italia - Sec.XV-XVIII - Congressi - Trento - 2001 2. Matrimonio - Storia - Sec.XV-XVIII - Congressi - Trento - 2001  
I. Seidel Menchi, Silvana II. Quaglioni, Diego

306.810945 (ed. 21)

Scheda a cura della Biblioteca ITC

Il volume è pubblicato con il contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche dell'Università degli Studi di Trento e del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Pisa

Composizione e impaginazione a cura dell'Ufficio Editoria ITC

ISBN 88-15-10902-1

Copyright © 2006 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito [www.mulino.it/edizioni/fotocopie](http://www.mulino.it/edizioni/fotocopie)

# I processi matrimoniali veneziani (1420-1545)

di Cecilia Cristellon

## I. I «MATRIMONIALIA» VENEZIANI (1420-1500)

In questa prima sezione si presentano i risultati del lavoro di schedatura e catalogazione informatica dei *matrimonialia* veneziani per il periodo 1420-1500, che comprende le cause matrimoniali dibattute davanti al patriarca di Venezia a partire dal 1451, anno d'istituzione del patriarcato, e, precedentemente, davanti al vescovo di Castello – nome questo dell'antica diocesi lagunare<sup>1</sup>. Il tribunale patriarcale è sede sia di prima istanza (nel

La documentazione citata è conservata in ASPV, *Curia*, II. I dati quantitativi presentati in questo saggio sono ricavati dall'esplorazione sistematica delle quattro serie che costituiscono il fondo veneziano (cfr. *supra*, § 1) per il periodo 1420-1465 relativamente alla serie *Actorum, mandatorum, praeceptorum* (regg. 2-27), per il periodo 1452-1500 relativamente alla serie *Causarum matrimoniorum* (voll. 1- 6) e *Filciae causarum* (vol. 1), 1464-1465 e 1482 relativamente alla serie *Sententiarum* (regg. 1 e 3).

<sup>1</sup> Sul passaggio dall'episcopato di Castello al patriarcato di Venezia cfr. S. TRAMONTIN, *Dall'episcopato castellano al patriarcato veneziano*, in G. VIAN (ed), *La Chiesa di Venezia tra Medioevo ed età moderna*, Venezia 1989, pp. 55-85. Sul patriarcato cfr. P. PRODI, *The Structure and Organisation of the Church in Renaissance Venice: Suggestions for Research*, in J.R. HALE (ed), *Renaissance Venice*, London 1973, pp. 409-430. Per quanto riguarda invece il patriarcato di Grado, che aveva sotto la propria giurisdizione le parrocchie veneziane di San Silvestro (dove il patriarca di Grado aveva la sua residenza), San Matteo di Rialto, San Giacomo dell'Orio, San Bartolomeo, San Canciano e San Martino, la cui attività è in parte documentata in ASPV, *Patriarcato di Grado*, Atti, b. 1, cfr. F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivio storico del Patriarcato di Venezia*, in V. MONACHINO - E. BOAGA - L. OSBAT - S. PALESE (edd), *Guida degli archivi diocesani d'Italia*, 3 voll., Roma 1994, II, pp. 286-294; A. NIERO, *Dal patriarcato di Grado al patriarcato di Venezia*, in *Grado nella storia e nell'arte* (Antichità altoadriatiche, XVII), Udine 1980, pp. 265-284; D. RANDO, *Una chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII*,

caso in cui almeno una delle due parti in causa appartenga alla diocesi lagunare), sia delle cause di seconda istanza per delega papale (in seguito ad appello presentato al termine di processi di primo grado dibattuti nella stessa diocesi veneziana, o al termine di processi celebrati in diocesi afferenti al patriarcato).

Nell'analisi dei dati che si presentano va considerato che il materiale utilizzato non è costituito interamente da processi, bensì da tutti quei casi di conflittualità matrimoniale sottoposti al giudice ecclesiastico, molti dei quali non approdarono a un processo, ma vennero risolti con l'ingiunzione di un mandato da parte del magistrato.

### 1. *Il fondo veneziano*

La documentazione relativa alla conflittualità matrimoniale sottoposta al giudizio del tribunale ecclesiastico veneziano si è sedimentata principalmente in quattro serie dell'archivio della Curia patriarcale.

– Innanzitutto la serie *Causarum matrimoniorum*, imponente fondo nel quale (a partire dal 1452) sono conservati gli atti dei singoli processi matrimoniali. Tale serie è costituita all'incirca da 1.000 fascicoli processuali, compresi in un arco cronologico che va dal 1452 al 1810<sup>2</sup>.

– Altro materiale processuale, da indagare contestualmente a quello contenuto nei fascicoli *Causarum matrimoniorum*, è reperibile nella serie *Actorum, mandatorum, praeceptorum*, che comprende trascrizioni a registro di atti relativi ai processi – per lo più civili – discussi davanti alla Curia patriarcale (o, fino al 1451, davanti al vescovo di Castello), tra i quali anche pro-

Bologna 1994, pp. 21-34, 73-98; E. ORLANDO, *Tribunali di curia, matrimonio, documentazione. Alcune considerazioni sul caso veneziano (secoli XIII- XIV)*, in corso di stampa.

<sup>2</sup> Una quantificazione precisa dei fascicoli processuali è possibile solo in seguito a spoglio sistematico degli stessi, poiché taluni incartamenti processuali sono conservati all'interno di altri fascicoli e si sono così sottratti all'inventariazione settecentesca messa a punto da Giambattista Scomparin.

cessi matrimoniali (a partire dal 1420)<sup>3</sup>. Si tratta di una serie di particolare importanza, perché permette di delineare un quadro quantitativamente preciso dei conflitti matrimoniali che il tribunale ecclesiastico era chiamato a dirimere e di stabilire la proporzione tra le cause che approdarono a una sentenza e quelle a cui venne solo dato inizio, concluse probabilmente con un accordo tra le parti. Tali registri documentano anche il ricorso al tribunale ecclesiastico per motivi giuridicamente non validi per dare inizio a un processo matrimoniale e costituiscono dunque documenti importanti della divergenza fra la concezione del matrimonio diffusa nel laicato e quella propugnata dalle gerarchie ecclesiastiche. Gli *Actorum mandatorum*, inoltre, permettono di studiare nei particolari l'aspetto procedurale del processo matrimoniale e del funzionamento del tribunale ecclesiastico, nonché di stabilire una proporzione fra le separazioni di fatto cui il giudice ecclesiastico metteva semplicemente fine con un mandato, emesso dietro istanza del coniuge abbandonato, e le separazioni che approdarono a un processo, che possono essere documentate, oltre che dai registri di curia, anche dai fascicoli processuali.

– La serie *Filciae causarum* (conservate a partire dal 1446), comprende, fra gli altri, atti di cause matrimoniali, generalmente deposizioni di testimoni e talora sentenze.

– La serie *Sententiarum*, infine, a partire dal 1464, raccoglie assieme a sentenze di vari processi anche sentenze di cause matrimoniali.

## 2. *Classificazione dei casi e prime considerazioni*

I 706 casi di conflittualità matrimoniale sottoposti al tribunale patriarcale di Venezia da me schedati possono essere classificati secondo il seguente schema:

---

preteso matrimonio	270	(38%)
nullità	133	(19%)

<sup>3</sup> ASPV, *Curia*, II, AMP, b., 1, conserva in modo non seriale lacerti di cause matrimoniali relative ai decenni finali del XIV secolo.

separazione	118	(17%)
sponsali	10	(1%)
non classificabili	175	(25%)
processi con sentenza	253	(36%)
processi senza sentenza	453	(64%)

L'alta percentuale dei casi non classificabili è dovuta al fatto che la maggior parte dei processi quattrocenteschi è conservata nei registri di curia, che documentano per lo più solo la parte procedurale della causa, cioè la citazione e la comparizione delle parti, dei procuratori e degli avvocati, la presentazione dei testimoni, le disposizioni del magistrato, ma non sempre specificano la materia del contendere, annotando solamente che le parti si presentano «pro causa matrimoniali inter eos». Talora, inoltre, la documentazione non permette di distinguere la parte attrice e la parte comparente.

Gli altri possibili incroci dei dati sono riassunti nella tabella riportata in cosa al saggio.

L'analisi quantitativa dei risultati ha rivelato una netta prevalenza di processi di preteso matrimonio. L'alta percentuale di cause di questa tipologia è da ricondursi al fatto che nel periodo pretridentino l'espressione del consenso nuziale non è vincolata al rispetto di alcuna specifica formalità, né alla presenza di testimoni: la celebrazione di un matrimonio – talora difficile da provare – può essere facilmente contestata in tribunale, così come, al contrario, un'unione che assuma agli occhi della comunità i tratti di un vincolo nuziale ha buone probabilità di essere riconosciuta come matrimonio per sentenza ecclesiastica, indipendentemente dal fatto che ne sia provata la celebrazione.

Se nei processi di preteso matrimonio intentati per ottenere una dichiarazione della sussistenza del vincolo uomini e donne si condividono l'iniziativa equamente, nelle richieste di cessazione della diffamazione si contraddistingue l'iniziativa maschile. In entrambi i casi questa tipologia di processi si risolve per lo più in favore degli uomini.

Fra le cause di nullità si distingue numericamente l'istanza di nullità per precedente matrimonio. Questa tipologia di processi

si collega alla mobilità sociale e geografica<sup>4</sup>, coinvolge generalmente persone straniere (solo il 4,7% delle parti in causa è originario di Venezia) e riflette una concezione del matrimonio come legame che può essere stretto o sciolto a seconda del diverso contesto sociale dei coniugi e che li legittima a contrarre un nuovo matrimonio in caso di lontananza del partner (questo vale in particolare per la donna, poiché la lontananza del marito comporta spesso l'impossibilità del sostentamento per la sposa).

Per tutto il Quattrocento il tribunale si limita a sentenziare sulla validità o invalidità del precedente matrimonio, dichiarando eventualmente nullo quello successivamente contratto, ma non considera chi abbia stipulato un matrimonio mentre sussisteva un vincolo precedente colpevole di quella che oggi sarebbe definita come bigamia. Questo concetto, anzi, nell'accezione odierna del termine, non sembra esistere<sup>5</sup>. A carico del «bigamo», anche se vincitore del processo, le sentenze dispongono solamente – ma non necessariamente – le spese processuali, che, di prassi, gravano invece sul perdente<sup>6</sup>, e talora biasimano il comportamento «temerario» di chi ha contratto nuove nozze senza avere certezza della morte del primo coniuge.

<sup>4</sup> Sulla bigamia come frutto della mobilità sociale cfr. anche P. SCARAMELLA, *Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV -XVIII secolo)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 64; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», III) Bologna 2003, pp. 443-501; T. DEAN, *Fathers and Daughters: Marriage Laws and Marriage Disputes in Bologna and Italy, 1200-1550*, in T. DEAN - K. LOWE (edd), *Marriage in Italy, 1300-1650*, Cambridge 1998, pp. 85-106, p. 102. Inoltre, A. PARMA COOK - N. DAVID COOK, *Good Faith and Truthful Ignorance. A Case of Transatlantic Bigamy*, Durham - London 1991.

<sup>5</sup> G. MARCHETTO, «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Trasgressioni*, cit., pp. 43-105.

<sup>6</sup> Per un esempio di sentenza che non condanna il bigamo alle spese processuali, ma che rispetta la consueta procedura di gravare delle spese processuali il perdente cfr. ASPV, *Curia*, II, AMP, reg. 33, *Sententia matrimonialis pro Caterina filia ser Jacobi preonis et aromatarii Sanctis Johannis Bragore vs Johannem Franciscum de Longis de Mantua*.

A partire dal secondo decennio del Cinquecento il tribunale inizia a sviluppare una diversa sensibilità di fronte ai casi di matrimonio plurimo, disponendo ad esempio che un uomo reo di aver preso tre mogli, sia punito e castigato «ad sui correctionem et aliorum exemplum»<sup>7</sup>. Anche le requisitorie degli avvocati cominciano ad accusare l'uomo che abbia contratto matrimonio plurimo di stupro<sup>8</sup>, adulterio e abuso di sacramento, invocando per lui la punizione umiliante riservata agli eretici<sup>9</sup>. È cosa degna di nota, poiché se il fatto di «avere più mogli» viene da un lato assimilato allo *stupro* e all'adulterio, secondo la comune interpretazione dei glossatori e dei commentatori trecenteschi, dall'altro viene considerato come un crimine e un peccato autonomo, secondo una concezione che nell'ambito della criminalistica aveva iniziato a farsi strada fin dal Quattrocento, ma che in campo canonistico anticipa gli sviluppi dottrinali della fine del XVI secolo. Forte delle disposizioni del Concilio, infatti, la canonistica di fine Cinquecento farà pesare sul «bigamo» il sospetto di eresia<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Nella sentenza non si menziona la natura della punizione. ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 12, *Johannis Dominici Ceti vs Camillam et Angelicam*, 1512-1513.

<sup>8</sup> Per stupro si intende la deflorazione di vergine o la seduzione di vedova «onesta», indipendentemente dalla violenza, che non era elemento qualificante, bensì aggravante il reato. Cfr. C. POVOLO, *Il processo Guarnieri*, Capodistria 1996, pp. 34 ss.

<sup>9</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 11, *Francesco Rizardi vs Franceschinam Mathei de la lanna de Portogruaro*, 1511-1512. Cfr. inoltre CM, vol. 18, *Lucieta q. Hieronimi Nigro vs Hieronimum filium ser Antonii centurai*, 1521, dove, in una delle *positiones* messe a punto dall'avvocato della donna, il comportamento di Girolamo, che ha contratto matrimonio in forma pubblica con un'altra donna, è detto risultare «in anime sue gravem periculum, plurimorum scandalum et sacramenti vilipendium».

<sup>10</sup> G. MARCHETTO, «*Primus fuit Lamech*», cit. La maggior severità del tribunale ecclesiastico in fatto di matrimoni plurimi è in linea con più generali cambiamenti circa la gestione ecclesiastica della materia matrimoniale a partire dall'inizio del Cinquecento, cambiamenti che, a Venezia come altrove, preludono alle disposizioni del Concilio. A Firenze le costituzioni sinodali del 1517 condannavano il «bigamo» a essere pubblicamente disonorato, a cavalcare per la città con la mitra in testa e a essere incarcerato per cinque anni; a Venezia una disposizione sinodale impone la registrazione degli sponsali al parroco, la documentazione processuale attesta la crescente presenza del



I processi di nullità sono caratterizzati da una prevalente iniziativa femminile. La costruzione giuridica della *fragilitas sexus*<sup>11</sup>, per la quale la donna era considerata per natura più debole e quindi bisognosa di protezione, concorre talora a spiegare l'intraprendenza femminile. Nei processi di nullità *per vim et metum*, ad esempio, le donne possono avvalersi del fatto che il tribunale consideri il genere e l'intensità della violenza capace di costringere una donna a un matrimonio contro voglia in modo molto più ampio e diversificato di quanto non avvenga per la valutazione del grado di violenza capace di indurre un uomo al matrimonio. Per questo motivo gli uomini non iniziano mai un processo di nullità adducendo assenza di consenso, ma adducono l'impedimento del *metus* solo *in extremis*, per difendersi da un preteso matrimonio. Presentandosi come vittime di *metus*,

sacerdote alle nozze, nonché l'assunzione di un ruolo più attivo da parte del giudice ecclesiastico nella conduzione del processo matrimoniale. Per Firenze cfr. D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001, p. 83; per Venezia C. CRISTELLON, *L'ufficio del giudice: mediazione, inquisizione, confessione nei processi matrimoniali veneziani (1420-1532)*, in «Rivista Storica Italiana», 3, 2003, pp. 851-898, in particolare p. 855 e nota 14.

<sup>11</sup> Sulla costruzione della *fragilitas* femminile, cfr. A. BELLONI, *Die Rolle der Frau in der Iurisprudenz der Renaissance*, in P.G. SCHMIDT (ed), *Die Frau in der Renaissance*, Wiesbaden 1994, pp. 55-98, con ampia citazione delle fonti giuridiche; cfr. inoltre J. KIRSHNER, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 377-429, in particolare p. 399; T. KUEHN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, *ibidem*, pp. 431-460, in particolare pp. 434 ss.; H. WUNDER, *Herrschaft und öffentliches Handeln von Frauen in der Gesellschaft der Frühen Neuzeit*, in U. GERHARD (ed), *Frauen in der Geschichte des Rechts*, München 1997, pp. 27-54, qui p. 32, nota 25, e E. KOCH, *Die Frau im Recht der Frühen Neuzeit. Juristische Lehren und Begründungen*, *ibidem*, pp. 73-93, p. 83, nota 24. Per le origini romane della costruzione della *fragilitas* femminile cfr. J. BEAUCAMP, *Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les textes juridiques romains du IIIe au VIe siècle*, in «Revue historique de droit français et étranger», 54, 1976, pp. 485-508, e S. DIXON, *Infirmity Sexus: Womanly Weakness in Roman Law*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 52, 1984, pp. 343-371; A.J. MARSHALL, *Ladies at Law: The Role of Women in the Roman Civil Courts*, in C. DEROUX (ed), *Studies in Latin Literature and Roman History* (Coll. Latomus, 206), Bruxelles 1989, V, pp. 35-54, in particolare pp. 51-54.

infatti, devono necessariamente ammettere che si è svolta una cerimonia nuziale e questo li colloca in una posizione molto difficile: per convincere il giudice a dichiarare il matrimonio nullo dovranno dimostrare che solo la morte violenta avrebbe potuto evitare loro la stipulazione del vincolo<sup>12</sup>; rivelare un qualunque cedimento li avrebbe portati a perdere la causa<sup>13</sup>. Questa tattica difensiva si rivela un espediente grazie al quale il seduttore può sottrarsi agli obblighi contratti verso la sedotta, appellandosi alla dottrina del consenso<sup>14</sup>.

Una percentuale considerevole di processi di nullità (9%) dibatte circa la minorità della sposa, cioè circa il fatto che ella avesse 12 anni compiuti al momento delle nozze. Per quanto la minorità fosse motivo bastante a comportare la nullità del vincolo, solo 4 delle 12 richieste si appellano all'imaturità della fanciulla, mentre le altre fanno leva piuttosto sulla costrizione e la violenza, o sull'assenza di consumazione<sup>15</sup>. Quest'ultimo fattore ha valenza giuridica, poiché secondo la dottrina l'eventuale consumazione del matrimonio avrebbe reso più difficile la dichiarazione di nullità, in base al principio per il quale «in matrimonio carna-

<sup>12</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 2, fasc. 12, Helena vs Aloysium Cavatiam, 1462-1463.

<sup>13</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 11, Ambrosina de Blasonibus vs Marcum Antonium Bacinettum, 1509-1510, e vol. 16, Cornelia Zabarella vs Buzacarinum de Buzacarinis, 1515.

<sup>14</sup> Questi processi coinvolgono generalmente uomini di elevata posizione sociale, superiore a quella delle donne che hanno sposato, i quali sono costretti alle nozze dai parenti della sposa per lo più in armi nel momento stesso in cui sono sorpresi *in flagranti* con lei. Agli occhi della comunità la famiglia di lei ha il diritto e il dovere di costringere il seduttore al matrimonio, o di lavare col sangue l'onta del disonore. Il diritto canonico gli offre un pur difficile percorso alternativo.

<sup>15</sup> Lo stesso accade a Lucca. Cfr. C. MEEK, *La donna, la famiglia e la legge nell'epoca di Ilaria del Carretto*, in S. TOUSSAINT (ed), *Ilaria del Carretto e il suo monumento. La donna nell'arte, la cultura e la società del Quattrocento*, Lucca 1995, pp. 137-163, qui pp. 140-143, e le osservazioni in S. SEIDEL MENCHI, *La fanciulla e la clessidra. Note sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile*, cit., pp. 105-155, in particolare pp. 153-155.

lis malitia suppleat aetatem»<sup>16</sup>, anche se la prassi del tribunale veneziano non si atteneva a questo principio<sup>17</sup>.

A differenza di quanto accade generalmente<sup>18</sup>, a Venezia i casi di separazione sono caratterizzati da una netta prevalenza di iniziativa maschile. Se si considera però l'istanza presentata dalla parte attrice, i dati relativi ai *matrimonialia* veneziani sono in sintonia con quelli relativi agli altri fondi. Anche a Venezia, infatti, sono generalmente le donne a chiedere la separazione, mentre gli uomini si rivolgono per lo più al tribunale per ottenere il ripristino della coabitazione. Va inoltre considerato che le istanze di ripristino della coabitazione inducono il giudice a emettere un mandato che ingiunga al coniuge inadempiente di ricongiungersi al partner, o di presentarsi in giudizio a spiegare perché non sarebbe tenuto a farlo. Se il destinatario del mandato si presenta a contestarlo, ha inizio il processo matrimoniale; se invece le parti riprendono la coabitazione o giungono a un accordo privato, il procedimento si estingue e ne rimane traccia documentaria solo nei registri di curia. Poiché i fascicoli processuali registrano la richiesta di separazione, ma non necessariamente la precedente istanza di ripristino della coabitazione, che è spesso il movente del processo, è ipotizzabile che la prevalente iniziativa maschile nei casi di separazione non sia una peculiarità veneziana, ma una caratteristica comune ad altre diocesi, talora non documentabile.

I mandati di ripristino della coabitazione sono emessi unicamente in seguito a istanza di parte – dietro la quale si intravede talora la figura del confessore<sup>19</sup>. Il fatto che il tribunale non

<sup>16</sup> J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989, p. 148. Cfr. inoltre il saggio di E. Orlando in questo volume.

<sup>17</sup> C. CRISTELLON, *La sposa in convento (Padova e Venezia 1455-1458)*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Matrimoni in dubbio, Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», II), Bologna 2001, pp. 123-148, qui pp. 131 s. e nota 26.

<sup>18</sup> Cfr. il contributo di G. Ciappelli in questo volume.

<sup>19</sup> C. CRISTELLON, *L'ufficio del giudice*, cit., pp. 877-880, in particolare p. 878, n. 112.

procedesse mai *ex officio* contro il mancato rispetto dell'obbligo alla coabitazione lasciava ampio spazio al verificarsi di separazioni consensuali, che sono ampiamente documentate dalle fonti notarili, ma delle quali non è rimasta traccia nei registri di curia, se non quando avvenivano nel bel mezzo di un processo, prima che il giudice emettesse la sua sentenza: in tal caso il magistrato si opponeva con la scomunica alla libera iniziativa delle parti<sup>20</sup>.

La separazione viene concessa unicamente per adulterio e/o violenza. Ai fini della separazione il diritto canonico considera l'adulterio maschile alla stessa stregua di quello femminile. Va però notato che mentre gli uomini richiedono la separazione unicamente per adulterio, le donne adducono generalmente per motivare la richiesta di separazione, oltre all'adulterio, la violenza e lo sperpero della dote<sup>21</sup>.

I processi per sponsali, che dibattono cioè circa la legittimità dello scioglimento unilaterale della promessa di matrimonio, cui non sia seguita consumazione, sono generalmente di facile e rapida soluzione; talora non vengono neppure dibattuti. La durata media di questi processi è di 2,4 mesi: si va da una durata massima di 6 mesi fino a una durata minima che coincide con la presentazione dell'istanza al magistrato e con l'immediato

<sup>20</sup> ASPV, Curia, II, AMP, regg. 13-15, Lazarus Nicolai vs Laurentiam, 29 novembre 1451 - 21 marzo 1453. Per quanto riguarda la documentazione delle separazioni di fatto nelle fonti notarili, cfr. per Roma A. ESPOSITO, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Contugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», I), Bologna 2000, pp. 499-517; per Lucca C. MEEK, *Liti matrimoniali nel tribunale ecclesiastico lucchese sotto il vescovo Nicolao Guinigi (1394-1435)*, in «Quaderni Lucchesi di studi sul Medioevo e sul Rinascimento», 1, 2000, pp. 105-142, qui p. 141; per Venezia L. GUZZETTI, *Separation and Separated Couples in Fourteenth-century Venice*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy, 1300-1650*, Cambridge 1997, pp. 249-274. Per quanto riguarda il Settecento cfr. C. LA ROCCA, «Essendo impraticabile il seguitare a vivere insieme ...». *Separarsi a Livorno nel '700*, in «Bollettino storico pisano», 69, 2000, pp. 45-70.

<sup>21</sup> L'istanza di separazione per solo adulterio è presentata dalle donne in 4 casi, corrispondenti al 27%, da parte degli uomini in 11 casi, corrispondenti al 73%.

scioglimento della promessa. Le sentenze conservate si pronunciano sempre per lo scioglimento degli sponsali, per quanto la dottrina elaborata in seguito alla decretale di Alessandro III, che imponeva il rispetto della promessa di matrimonio giurata, avesse esteso il carattere obbligante anche alla promessa di matrimonio semplice. Solo il dubbio che le parole scambiate fra i contraenti fossero *de presenti* o che alla promessa *de futuro* fossero seguiti rapporti sessuali induce il giudice a una indagine più approfondita, poiché in entrambi i casi, nel periodo pretridentino, si sarebbe trattato di un matrimonio a tutti gli effetti.

## II. IL MATRIMONIO «IN FACIE ECCLESIE»: L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO E L'ACCETTAZIONE DELLA PRASSI (1420-1545)

### 1. «*Consensus facit nuptias*»

Nel 1546 il nobile Girolamo Mudazzo si presenta davanti al patriarca di Venezia sostenendo di aver contratto matrimonio con la nobile Lucrezia Bondumier poiché tra di loro, così come tra consanguinei e affini, erano state rispettate tutte le solennità richieste dalle consuetudini veneziane. Stipulato il contratto dotale, infatti, Girolamo e Lucrezia si erano incontrati alla presenza dei parenti in casa di Francesco Priuli, zio di Lucrezia, dove, ottenuta la benedizione del padre della ragazza (cui avrebbe dovuto seguire quella della madre, se viva), i giovani si erano toccati la mano e baciati in segno «di vero matrimonio *per verba de presenti*». Consanguinei e affini se ne erano rallegrati con gli sposi e circa dieci giorni più tardi si erano nuovamente riuniti nello stesso luogo, per fare «el parentà», come si soleva dire. Congratulandosi vicendevolmente avevano riconosciuto Girolamo e Lucrezia come marito e moglie «palam publice et notorie». La giovane era stata spesso condotta dalla stanza alla sala e dalla sala al portico tra musiche e danze, affinché tutti potessero vederla e riconoscerla quale moglie di Girolamo. La notte successiva, infine, vennero celebrate nozze solenni, con banchetti e danze<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 45, *Lucretia Bondumier vs Hieronimum Mudatium*, 1546.

Concludendo la sua petizione Girolamo afferma che «per antichissima e approvata consuetudine a Venezia i matrimoni si contraggono secondo queste modalità, e i vincoli così creati si considerano matrimoni legittimi, canonici e *per verba de presenti*, certi senza dubbio (*firma et indubitata*) e stipulati *in facie ecclesie* indipendentemente dal fatto che un sacerdote o qualsivoglia altra persona proferisca parole *de presenti*».

Girolamo Mudazzo tenne la propria requisitoria pochi anni prima che i padri conciliari riuniti a Trento fissassero le norme relative al matrimonio. Se qualche anno più tardi le sue affermazioni sarebbero sonate agli orecchi del giudice quanto meno sconvenienti, a quella data egli poteva sostenerle richiamandosi al peso della tradizione, chiedere e ottenere che fossero confermate dai testimoni e dalla sposa e che lo stesso patriarca le ritenesse del tutto legittime<sup>23</sup>. Il suo discorso, in effetti, andava a toccare alcuni punti nodali della prassi matrimoniale pre-tridentina: innanzitutto, il fatto che un matrimonio stipulato senza la presenza del sacerdote fosse un matrimonio *in facie ecclesiae*; secondariamente il fatto che un matrimonio stipulato senza parole di consenso potesse essere un matrimonio *per verba de presenti*.

Richiamandosi a una tradizione senza tempo, il nobile veneziano non sembra però consapevole di come fossero mutati l'atteggiamento del tribunale ecclesiastico e la sensibilità del laicato verso questa prassi. Cercheremo qui di ripercorrere questa evoluzione.

Con l'affermazione della natura sacramentale del matrimonio – sancita dal Concilio ecumenico di Lione nel 1274<sup>24</sup> – la Chiesa aveva cercato di favorire la pubblicità e la solennizzazione dell'evento, principalmente attraverso i bandi e la bene-

<sup>23</sup> Il processo verteva sulla nullità del vincolo per impotenza del marito. La celebrazione del matrimonio non era in sé materia del contendere, per quanto la sposa dichiarasse che le parole di consenso erano state al futuro, anziché al presente.

<sup>24</sup> H. DENZINGER - P. HUNERMAN, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Bologna 1995 (ed. orig. Freiburg i.Br. 1991), pp. 488-489, nota 860.

dizione del sacerdote<sup>25</sup>. Nel XV secolo e per tutto il periodo preconciare il laicato non si atteneva a tale obbligo e la Chiesa, pur continuando a raccomandare la prassi dei bandi e della benedizione sacerdotale, sembrava aver rinunciato a esigerne il rispetto. I processi matrimoniali veneziani rivelano chiaramente la completa accettazione, da parte delle gerarchie ecclesiastiche, del matrimonio celebrato con il reciproco scambio dei consensi, indipendentemente dal fatto che il ministro del rito fosse ecclesiastico o laico. Il libero consenso dei contraenti è l'unico requisito necessario alla validità del matrimonio e gli conferisce valore sacramentale. Non solo il giudice ecclesiastico si astiene dall'adottare provvedimenti punitivi contro chi ha contratto matrimonio in assenza del sacerdote o addirittura in assenza di testimoni; non usa nemmeno un tono riprovevole nel sentenziare la validità di tali unioni, che vengono anzi raffigurate nelle chiese<sup>26</sup> e definite nelle sentenze *legitime et canonice contracte, et in facie ecclesie*. Solo gli avvocati di parte usano espressioni come 'matrimonio clandestino' o *ecclesie odiosus*<sup>27</sup>. Per contestare la validità di tali unioni, però, non si richiamano a norme canoniche, ma sottolineano l'assenza di testimoni qualificati alle nozze: fanno dunque leva sull'aspetto contrattuale del vincolo, più che su quello sacramentale<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Per una recente sintesi della costruzione del matrimonio cristiano rimando a D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 27-33.

<sup>26</sup> Cfr. ad esempio il quadro di Antonio Vivarini *Il matrimonio di santa Monica* (1441 ca.), ora conservato nelle Gallerie dell'Accademia a Venezia, originariamente parte di una serie di storie, rappresentate attorno alla statua di santa Monica nella chiesa di Santo Stefano. Si veda inoltre il «Matrimonio di San Giuliano», nel ciclo della «Leggenda di San Giuliano» (XIV sec.) rappresentato nel transetto settentrionale della chiesa cattedrale di Trento, e lo «Sposalizio della Vergine» nella chiesa dell'Annunziata di Borno in val Camonica (1474-1475). Quest'ultimo esempio è menzionato da J. TRAEGER, *Renaissance und Religion. Die Kunst des Glaubens im Zeitalter Raphaels*, München 1997, p. 84.

<sup>27</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 2, fasc. 2, *Johannis de Deodatis vs Isabettam Bondumier*, 1458.

<sup>28</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 25, *Diana Minio vs Aloysium Caravellum*, 1526-1527: «cum omnis contractus celebratus cum testibus reprobatis a iure sit nullus».

Questo atteggiamento del tribunale verso i matrimoni stipulati in assenza del sacerdote non si limita a quelli celebrati nel rispetto di un rituale estremamente formalizzato, quale fu il matrimonio tra Girolamo e Lucrezia, di cui si è parlato: i casi da me esaminati documentano l'esistenza e l'accettazione di una prassi matrimoniale estremamente eterogenea. I luoghi del matrimonio potevano essere i più vari: la chiesa, la cucina, il portico, la camera da letto, lo studio, la finestra, il ballatoio, le scale<sup>29</sup>, la soffitta, l'orto, la strada, la soglia<sup>30</sup>, l'osteria<sup>31</sup>. La scelta del luogo si spiega spesso con la sua valenza simbolica: la cucina, ad esempio, nei ceti medio-bassi, celebra il ruolo della donna nella gestione della casa; la celebrazione delle nozze in cucina, inoltre, è dovuta anche alla presenza del fuoco, simbolo della famiglia e della vita<sup>32</sup>.

Ministro del rito può essere un familiare – generalmente il padre, il fratello, uno zio, ma talora anche la madre<sup>33</sup>, o il datore di lavoro della sposa; coloro ai quali spettava la tutela della giovane, o che ne custodivano l'onore, se non aveva famiglia<sup>34</sup>. Le donne non erano affatto escluse da questo ufficio<sup>35</sup>, ma la presenza di un uomo era ritenuta più rassicurante: «Voi savé che no ho homo algun in caxa, vi prego che vegnati qui a caxa mia, perché questa sera misser Zuan Baptista del Ferro diè vegnir

<sup>29</sup> ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 6, *Johannis Luchini a Serico vs Cassandram de Marconibus*, 1492-1493.

<sup>30</sup> ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 11, *Zinevra filia Nicolai barbitonsoris vs Hieronimum Baldigaram*, 1509-1510; *CM*, vol. 7, *Bernardina de Guzonibus vs Bernardinum contem de de Collalto*, 1500-1501.

<sup>31</sup> ASPV, *Curia*, II, *AMP*, reg. 8, *Anna vs Rigum veludario*, 29 aprile - 9 maggio 1440.

<sup>32</sup> R. SARTI, *Vita di casa. Abitare mangiare vestire nell'Europa moderna*, Roma - Bari 2003, p. 216.

<sup>33</sup> ASPV, *Curia*, II, *AMP*, reg. 26, *Petrus a Lacu vs Cataruciam filiam Bone*, 1465.

<sup>34</sup> ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 13, *Giovanni Mammoli vs Luciam de Este*, 1513.

<sup>35</sup> ASPV, *Curia*, II, *AMP*, regg. 26 e 27, *Caterina Tommasina vs Alfonso de Sicilia*, 13 febbraio - 18 febbraio 1465; *AMP*, reg. 26, *Pasqualina vs Guidonem (Vitem) Trevisanum*, 13 maggio 1465.



qui per darne la man e tuorme per moglier», dice ad esempio Franceschina Lando a un vicino di casa<sup>36</sup>. Il ministro del rito può non essere cattolico: nel caso dei nobili Alvise Caravello e Diana Minio fu il medico della donna, ebreo, a sollecitare l'espressione dei consensi «secondo comanda Dio et la vostra santa lege»<sup>37</sup>.

Il ruolo di officiante può essere naturalmente svolto da un sacerdote, ma la sua presenza non è avvertita come necessaria per inserire le nozze in una dimensione sacrale: l'immagine della Vergine<sup>38</sup>, il tabernacolo aperto<sup>39</sup>, il crocefisso<sup>40</sup>, il giuramento<sup>41</sup> (meglio se prestato toccando i Vangeli), il segno di croce tracciato sulla fronte della sposa<sup>42</sup>, l'invocazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la semplice espressione «secondo comanda Dio e la Santa Madre Ghiexia»<sup>43</sup> sono elementi che i fedeli riten-

<sup>36</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 19, Francischina Landus vs Ioannem Baptistam Ferrum, 1518.

<sup>37</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 25, Diana Minium vs Aloysium Caravellum, 1526-1527. La dottrina del consenso, ma anche la presenza di comunità religiose non cattoliche costituiscono a Venezia occasione di sperimentazione liturgica. Offre moltissimi spunti di comparazione con la ritualità ebraica R. WEINSTEIN, *Marriage Rituals Italian Style: A Historical Anthropological Perspective on Early Modern Italy*, Leiden 2003.

<sup>38</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 11, Zinevra filia Nicolai barbitonsoris vs Hieronimum Baldigaram, 1509-1510.

<sup>39</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 2, fasc. 5, Petrus de Amatis vs Lauram de Triultiis, 1461: il pievano «aperuit sacramentum».

<sup>40</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 18, Lucietta filia q. Hieronymi Nigri vs Hieronimum filium ser Antonii centurarii, 1520-1521.

<sup>41</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 15, Hieronima Compostella vs Franciscum de Mosto, 1514: «e feva sacramenti che la toleva per moier, et zurava li santi et el Spirito Sancto».

<sup>42</sup> Sia per il giuramento sui Vangeli, sia per il segno di croce tracciato sulla fronte della sposa cfr. ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 18, Paula filia q. Boni vs Victorem barbitonsorem, 1516.

<sup>43</sup> ASPV, *Curia*, II, FC, vol. 2, Valeria filia Marci Rii vs Franciscum aureficem, 1501: il celebrante «dixit 'in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti' et fecit sibi signum crucis et dixit 'quod Deus coniunxit homo non separet, quodcunque facitis in nomine Domini facite', cum aliquibus aliis verbis ad honorem Dei prolatis», quindi rivolto alla donna le chiede se è disposta ad

gono comunemente capaci di collocare il matrimonio nella sfera del sacro. Solo se un forte legame di sangue unisce l'ecclesiastico a uno degli sposi, gli viene data priorità nell'officiare il rito: se frate, ad esempio, il fratello della sposa sostituisce il padre nella richiesta dei consensi<sup>44</sup>. Più frequente è il caso del matrimonio celebrato dal confessore, che si fa spesso intermediario tra gli sposi e i parenti, qualora si siano celebrate nozze segrete, incoraggiando e talora imponendo di solennizzare il vincolo<sup>45</sup>. Che il ruolo di officiante sia svolto da un laico o da un ecclesiastico è agli occhi degli astanti poco rilevante, tanto che un testimone interrogato su chi abbia celebrato il matrimonio non ricorda «s'el fusse el piovàn overo una loro zovine che era li»<sup>46</sup>.

Nel Cinquecento la presenza del sacerdote alle nozze si fa via via più frequente e legittimante, probabilmente in connessione con l'importanza crescente che il parroco viene ad assumere sul territorio grazie alle ricognizioni di carattere fiscale e sanitario che gli sono affidate dalla Repubblica, ma anche come conseguenza della disposizione sinodale che prescrive la licenza del parroco per contrarre sponsali<sup>47</sup>, nonché del provvedimento del Maggior Consiglio, risalente al 1506, che affida al parroco la registrazione dei matrimoni nobiliari. Si segnalano così dei casi in cui l'amico dello sposo declina l'offerta di officiare il rito: «Non mi basta lo animo» dice uno di loro, e chiede di essere sostituito «da uno prete, de contra[da]», anche se gli sposi non lo conoscono affatto (1526); la presenza del sacerdote può rassicurare la sposa circa le intenzioni dello sposo: «Se' mia moier,

accettare Francesco «per vostro legitimo spoxo e marido come comanda Dio et la Sancta Madre Giesia».

<sup>44</sup> ASPV, *Curia*, II, FC, vol. 2, Danielis de Padua vs Luciam q. Luce de Carboniris, 1510.

<sup>45</sup> Per la celebrazione da parte del confessore (della donna) cfr. ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 15, Salomona Salomonus vs Philippum Minium, 1514.

<sup>46</sup> ASPV, *Curia*, II, FC, vol. 2, Pro dona Lucieta de contrata Sanctae Trinitatis et ser Rocho, 26 giugno 1517.

<sup>47</sup> Nel 1506 il patriarca stabilisce che «niuno presuma baptizare vel agere sponsalia» senza licenza del parroco «vel unius ex presbyteris titulatis tunc facientis hebdomadam». Cfr. G. GALLICCIOLI, *Delle memorie venete antiche, profane ed ecclesiastiche*, Venezia 1795, II, pp. 9-10.

como vi ho dicto altre volte, e per cavarve de suspecto chiamé i pretti qui de S. Provolo che ve chiarirò»<sup>48</sup>. Più frequenti si fanno anche i sermoni nuziali a elogio del matrimonio, «quod erat nobile sacramento», del quale non ci si doveva «far beffa». Il sacerdote stava lentamente sostituendo il laico nella celebrazione del matrimonio. Nel 1546 Girolamo Mudazzo sentì il bisogno di affermare esplicitamente che un matrimonio stipulato in assenza del prete era pur sempre un matrimonio *in facie ecclesie*; questo dato di fatto, prima, non aveva avuto bisogno di esplicitazioni né di conferme di testimoni.

## 2. *L'espressione del consenso*

Altro aspetto notevole nella requisitoria di Girolamo Mudazzo è l'aver sostenuto che un matrimonio contratto con il tocco della mano e bacio tra gli sposi è un matrimonio *per verba de presenti* che può prescindere dall'espressione verbale del consenso: è un'affermazione che può effettivamente avvalersi di una lunghissima e consolidata tradizione, che lo stesso tribunale ecclesiastico, dopo averla osteggiata per tutto il Quattrocento, aveva finito per convalidare.

Per tutto il periodo preconciliare, il semplice tocco della mano assurgeva per il laicato a simbolo del matrimonio e, nel linguaggio comune, 'dare la mano' significava – e generalmente sostituiva – il termine 'contrarre matrimonio': «il zorno che io ge die' la man», «senza darge altrimenti la man» sono le espressioni con cui comunemente le parti introducono il discorso sul proprio matrimonio; sporgendo la mano da un buco nel muro di casa per unirli a quella dello sposo, una giovane segregata cerca di concludere nozze invisibili ai parenti; una cerimonia senza tocco delle mani non sembra, agli occhi del laicato, tale da dare inizio a un matrimonio; la mano ritirata in un gesto impulsivo assurge a simbolo di consenso negato nei casi di matrimonio *meticulosum*<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 25, Catherina de Brochardis de Schio vs Bartolomeum cerdonem bergomensem.

<sup>49</sup> ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 2, fasc. 3, Victor de Sanctis vs Mariam, 1459.

Nonostante la dottrina riconoscesse validità anche all'espressione gestuale – e non solo a quella verbale – del consenso, il tribunale veneziano, per tutto il Quattrocento, non attribuì al tocco delle mani la capacità di esprimere un libero consenso, nemmeno se accompagnato da una cerimonia celebrata in presenza di testimoni, che garantiva una certa pubblicità al fatto<sup>50</sup>.

Un matrimonio contratto *per tactum manuum* veniva inevitabilmente dichiarato nullo in favore di uno successivo contratto *per formam verborum*<sup>51</sup>. Eppure chi voleva vedere riconosciuta dal giudice la validità del proprio matrimonio non sempre sosteneva di averlo celebrato con parole di consenso, pretendendo invece di ottenere una sentenza favorevole semplicemente dichiarando di aver toccato la mano alla sposa<sup>52</sup>. C'è chi dimostra di non aver dato importanza alle parole che potevano aver accompagnato il tocco delle mani: talora non ricorda nemmeno se esse erano state espresse, e chiede di interrogare in proposito i testimoni, per avere chiarezza<sup>53</sup>; ma c'è anche chi non percepisce il peso determinante delle formule di consenso, e le ripete tranquillamente al giudice, pur sostenendo che non c'è stato matrimonio: l'intervento dell'avvocato, che cercherà di attribuire la deposizione dell'assistito a errore, affermando che

<sup>50</sup> ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 1, fasc. 11, Isabetta *vs* Jacopum da Marignano, 1454.

<sup>51</sup> ASPV, *Curia*, II, *AMP*, reg. 11, Maria di Cannaregio *vs* Battistam cerviatem, 26 maggio 1446. In ASPV, *Curia*, II, S, reg. 1, Pietro de Dulcino *vs* Filippam, il matrimonio viene dichiarato nullo, oltre che per *vim et metus* «ante et post dationem manuum», anche per il fatto che tra i contraenti non c'era stato lo scambio di parole di consenso.

<sup>52</sup> ASPV, *Curia*, II, *AMP*, reg. 9, Zaninus Tomei Togazi *vs* Mariam q. Nicolai de Villa.

<sup>53</sup> ASPV, *Curia*, II, *AMP*, reg. 18, Paola Benedicti de Armano *vs* Georgium Montam. In ASPV, *Curia*, II, *CM*, vol. 3, fasc. 4, Paulus Gabrieli *vs* Isabettam Bartolomei, 1470: Paolo si presenta davanti al patriarca raccontando che nove anni prima una donna gli aveva fatto toccare la mano di Isabella, senza che si esprimessero però parole di consenso. Egli si era ritenuto sposato, Isabella no. Erano stati in «lite» con «precetti e mandati» davanti al vicario e ora l'attore chiedeva chiarezza e che si dichiarasse l'insussistenza del matrimonio. La sua richiesta venne accolta.

non di consenso si era trattato, ma solo di tocco delle mani, arriverà tardi<sup>54</sup>.

Nei primi decenni del Cinquecento il tribunale ecclesiastico inizia ad assumere un diverso atteggiamento verso il tocco della mano, probabilmente in considerazione della valenza simbolica che tale gesto continua a mantenere tra i fedeli (Ottavia Niccoli ricorda che, ancora nel 1592, a Senigallia è diffusa la credenza secondo la quale «dopo d'aver toccato la mano non si possa tornar a dietro»<sup>55</sup>. Non solo i magistrati iniziano ad avallare l'uso di questo gesto come espressione del consenso nuziale, ma attestano di considerare l'espressione 'dare la mano' e 'contrarre matrimonio' come equivalenti: così il vicario di Torcello, in una lettera inibitoria inviata al pievano di Burano per impedire le nozze fra due giovani, ordinerà di «non permettere che si stringano la mano, né nella chiesa di Burano, né in parrocchia»<sup>56</sup>. Nel 1508, a un Arsenio greco sposato con «una tal ... Jacobina ... magrolina ma bella», il quale, poiché la moglie «tegniva vita inhonesta», domandava «a messer lo vicario se per tal causa lui la podeva lassar e maritarsse», il giudice spiegò che «se lui li aveva dato la man, etiam che non la menasse bona vita, i non podeva separarse né partirse l'uno da l'altro, et che altri cha solo Dio non poteva partir questo matrimonio»<sup>57</sup>.

Anche altri gesti che, fin dal Quattrocento, avevano caratterizzato le cerimonie nuziali iniziano, nel Cinquecento, a suscitare l'interesse di magistrati particolarmente attenti alle consuetudini, i quali sembrano riconoscere loro valore non solo indiziario, ma

<sup>54</sup> ASPV, *Curia*, II, AMP, regg. 3 e 4, Lazzarus de Scutario vs Caterinam Cortesem, 20 febbraio 1426 - 27 giugno 1427.

<sup>55</sup> M. BONVINI MOZZANTI, *L'opera pastorale di frate Pietro Ridolfi da Tossignano, vescovo di Senigallia dal 1591 al 1601*, in «Picenum seraphicum», 17, 1984-1987, pp. 131-167, qui p. 147, citato da O. NICCOLI, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in S. BERTELLI - M. CENTANNI (edd), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Firenze 1995, pp. 224-247. Più in generale si veda J.C. SCHMITT, *La raison des gestes dans l'Occident médiéval*, Paris 1990.

<sup>56</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 16, Marinus filius magistri cerchieri vs Serenam, 1515.

<sup>57</sup> ASPV, *Curia*, II, FC, vol. 2, Jacobina vs Johannem Baptistam Donati.

anche costitutivo del vincolo. È il caso del bacio nuziale, importante conferma del consenso degli sposi, che a Venezia sembra assumere una valenza pacificatrice e suggellare un'alleanza, oltre che alludere alla consumazione del matrimonio<sup>58</sup>: lo affermano gli stessi contraenti, e lo dimostrano quando baciano, oltre alla sposa, il padre e i parenti di lei<sup>59</sup>. Grande importanza è riconosciuta anche al pasto comune e alla condivisione del calice del vino. Con il banchetto nuziale (costituito per lo più da confetti, dai tradizionali biscotti 'bozolai e storti', talora da volatili catturati dallo sposo) si dà inizio a un rapporto basato sulla *fides*, di cui la sposa si fa custode<sup>60</sup>. A lei spetta infatti la cura dei pasti, un compito che le conferisce il riconoscimento del suo ruolo di moglie, anche quando il marito ha una concubina: sebbene egli dorma presso quest'ultima, infatti, mangia dalla sposa, o invia qualcuno a prendere il cibo preparato da lei<sup>61</sup>. Solo la

<sup>58</sup> Una lunga tradizione giuridica «considerava il bacio come uno dei *signa* del consenso nuziale». Il bacio era inoltre considerato prefigurazione della consumazione del matrimonio, cfr. O. NICCOLI, *Baci rubati*, cit., p. 225. Sul bacio nuziale si veda anche N. TAMASSIA, *Osculum interveniens (Contributo alla storia dei riti nuziali)*, in «Rivista Storica Italiana», 2, 1885, pp. 241-264.

<sup>59</sup> Nel 1551 in un rituale di pace fra due famiglie del contado bolognese, conclusosi con una promessa di matrimonio fra due dei suoi membri, si assiste al toccamano e al bacio della pace fra i maschi delle due casate. Cfr. L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927, qui p. 915. A Innsbruck, nel 1529, la pace solenne fra due famiglie trentine venne stipulata «per tactum manus et osculum pacis». Cfr. M. BELLABARBA, *Racconti famigliari. Scritti di Tommaso Tabarelli de Fatis e altre storie di nobili cinquecenteschi*, Trento 1997, p. 125. Sui rituali di pacificazione più in generale cfr. O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi storici», 40, 1999, pp. 219-261.

<sup>60</sup> Sul banchetto nuziale cfr. S.F. WEISS, *Medieval and Renaissance Wedding Banquets and Other Feasts*, in M. CARLIN - J.T. ROSENTHAL (edd), *Food and Eating in medieval Europe*, London - Rio Grande OH 1998, pp. 159-174. Sul significato simbolico del banchetto e dell'offerta del cibo cfr. A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco e il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo*, Torino 1981, in particolare pp. 455-473.

<sup>61</sup> ASPV, *Curia*, II, CM, vol. 7, Bernardina de Guzonibus vs Bernardinum contem de Collalto, 1500. Sara Luperini ricorda che, dopo Trento, uomini

separazione – non a caso definita ‘di letto e di mensa’ – sancisce la fine di questo vincolo di fiducia.

Quando Girolamo Mudazzo presentò la propria requisitoria non si era ancora aperta la sessione bolognese del Concilio di Trento, che avrebbe dato ufficialmente inizio al dibattito sul matrimonio<sup>62</sup>: dovevano però già essere diffuse delle voci che contestavano la validità dei vincoli creati nel rispetto di una ritualità consuetudinaria. Di questa consuetudine il nobile veneziano si era fatto appassionato apologeta.

che avevano contratto matrimonio secondo una ritualità preconciliare, relegati al rango di concubini, protestano di aver trattato la compagna come moglie «tanto a letto quanto a mensa». Cfr. S. LUPERINI, *La promessa sotto accusa (Pisa 1584)*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Matrimoni in dubbio*, cit., pp. 363-394.

<sup>62</sup> Per quanto riguarda il dibattito sul matrimonio cfr. H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, trad. it., 4 voll., Brescia 1949-1981, III-IV, rispettivamente pp. 199-226 e 139-173; 224-227; G. COZZI, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medio evo ed età moderna*, dispensa, Università di Venezia, Dipartimento di studi storici, a.a. 1985-1986; H. JEDIN - K. REINHARDT, *Il matrimonio. Una ricerca storica e teologica*, Brescia 1981; R. LETTMANN, *Die Diskussion über die klandestinen Eben und die Einführung einer zur Gültigkeit verpflichtenden Eheschliessungsform auf dem Konzil von Trient. Eine kanonistische Untersuchung*, Münster 1967; G. ZARRI, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, pp. 210-226.

Tab. 1. Processi matrimoniali veneziani

1400-1499	casi	%	con sentenza	%	P. attrice uomo	%	P. attrice donna	%	ex officio	%
<i>tipologia</i>										
matrimonio	270	38,2	134	53	145	53,7	125	46,3	-	-
nullità	133	18,8	62	24,5	47	35,3	85	63,9	1	0,7
separazione	118	16,7	34	13,4	72	61,0	46	39,0	-	-
sponsali	10	1,4	3	1,2	4	40,0	6	60,0	-	-
non classif.	175	24,8	20	7,9	n.d.	-	n.d.	-	-	-
totale	706	100	253	100	268	-	262	-	-	-

Fonte: ASPV, Curia. II, CM, FC, AMP, S.